

- 9 DIC. 2013

IPOTESI VERBALE DI ACCORDO

Como, 4 dicembre 2013

Presenti:

- la Società ASF AUTOLINEE SRL, rappresentata da: Fulvio Torregiani (Direttore di Esercizio), Giuseppe Rota (Responsabile Area Movimento) e Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane), assistiti da Unindustria Como nella persona del Dott. Fabio Corti;

e

- le Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uilt-UIL, rappresentate rispettivamente da Marco Fontana, Pasquale Vasta, Mario Lovergine e Renato Roverselli, alla presenza della R.S.U. aziendale nelle persone dei Signori: Marcello Croci, Vittorio Dovizio, Enrico Midili, Mauro Miozzo, Antonio Parziale e Antonio Valerio.

Premesso che:

- a) le Parti hanno attivato un percorso di negoziazione al fine di definire la disciplina collettiva aziendale - normativa ed economica - da applicarsi ai lavoratori;
- b) la negoziazione e la conseguente disciplina intendono introdurre logiche/regole/procedure finalizzate ad un efficientamento, ad un miglioramento organizzativo e all'introduzione di *standard* di servizio migliorativi;
- c) le Parti intendono, pertanto, definire una disciplina che superi la contrattazione aziendale oggi applicabile, novandola sotto ogni aspetto e superando i vari accordi che si sono susseguiti nel corso degli anni per i punti di cui sotto;
- d) il suddetto percorso di negoziazione avverrà affrontando progressivamente i vari temi ed istituti ritenuti rilevanti dalle Parti;
- e) nelle more della formalizzazione dell'accordo aziendale complessivo, le Parti potranno definire discipline sperimentali e transitorie su specifici aspetti di loro interesse;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1 In relazione al tema del c.d. "**disagio**", inteso come voce indennitaria di natura risarcitoria che ristora il disagio derivante al dipendente dalla richiesta aziendale di espletare prestazioni al di fuori del normale turno di lavoro, e disgiunte da esso, viene istituita una "**indennità di chiamata**" pari complessivamente ad un importo omnicomprensivo unitario, per ogni "chiamata", di € 10,00. Trattandosi di una indennità di natura risarcitoria, le Parti danno atto che la stessa è esente da contribuzione e tassazione e non ha, pertanto, incidenza su alcun istituto retributivo, diretto ed indiretto. A decorrere dal 1/01/2016, tale importo verrà aggiornato con cadenza triennale in funzione della percentuale di adeguamento dei minimi tabellari del CCNL al par 175.

2 Quanto al tema della c.d. "**diaria**", relativa all'attività svolta dai lavoratori al di fuori della propria residenza di servizio, troverà applicazione l'art. 21 del CCNL 23.07.1976, laddove prevede l'istituto della "**diaria ridotta**", calcolata come quota giornaliera della retribuzione normale, con i parametri ivi indicati al punto 7). In aggiunta alla "**diaria ridotta**" come da punto 7) dell'art. 21 del CCNL, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico omnicomprensivo ai lavoratori che dovessero utilizzare la propria autovettura per raggiungere il luogo di presa servizio della prestazione. Il valore del citato rimborso sarà pari al 28% del prezzo medio di un litro di benzina quotato alla data del 1 gennaio di ciascun anno solare, secondo i parametri ed i requisiti di cui all'allegata tabella (che costituisce parte integrante del presente accordo). Per il 2014 tale valore viene anticipatamente definito in euro 0,50/Km. Resta inteso che condizione di erogazione del trattamento di cui al presente punto è che la relativa prestazione sia espletata al di fuori del Comune della residenza di servizio del lavoratore.

3 In merito al tema dei cc.dd. "**turni a tre riprese**", inteso come voce indennitaria di natura risarcitoria che ristora il disagio derivante al dipendente dal dover espletare la propria prestazione

P. Fontana

M. Lovergine

G. Mutti

F. Corti

articolata in tre riprese, in presenza di una prestazione svolta sulla base di turni programmati come da programma di servizio, viene istituita una "indennità tre riprese" pari complessivamente ad un importo onnicomprensivo unitario, per ogni effettuazione di un turno a tre riprese, di € 6,00. Trattandosi di una indennità di natura risarcitoria, le Parti danno atto che la stessa è esente da contribuzione e tassazione e non ha, pertanto, incidenza su alcun istituto retributivo, diretto ed indiretto.

4 Relativamente al tema del c.d. "supero nastro", in presenza di una prestazione, svolta sulla base di turni programmati come da programma di servizio, che supera le 12 ore di nastro lavorativo, in relazione al tempo eccedente le 12 ore viene riconosciuta – in aggiunta al tempo effettivo di lavoro ed in luogo dell'attuale voce "supero nastro lavorativo", che verrà pertanto soppressa – una "indennità supero nastro", intesa quale indennità oraria onnicomprensiva pari ad € 5,00, che verrà riproporzionata sulla base del tempo effettivo di superamento delle 12 ore di nastro.

5 Riguardo al tema del c.d. "autosnodato", inteso come voce indennitaria di natura risarcitoria che ristora il disagio derivante al dipendente dalla guida di un automezzo c.d. "autosnodato", si stabilisce che la "indennità guida autosnodato" oggi esistente venga innalzata complessivamente ad un importo onnicomprensivo unitario di € 1,00 per turno comprendente l'utilizzo di tale tipologia di veicoli. Trattandosi di una indennità di natura risarcitoria, le Parti danno atto che la stessa è esente da contribuzione e tassazione e non ha, pertanto, incidenza su alcun istituto retributivo, diretto ed indiretto.

6 Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a facilitare l'adozione ed il rispetto di tutte quelle misure, azioni e condotte necessarie a dare esecuzione, nello spirito dei principi di cui alla lettera b) delle premesse, a quanto qui concordato. E ciò sul piano organizzativo, informativo e di collaborazione sotto ogni profilo.

7 Le Parti, infine, ribadiscono e confermano che quanto sopra definito confluirà nell'accordo collettivo aziendale che sarà perfezionato nel suo insieme all'esito del processo negoziale in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL

UNINDUSTRIA COMO

Filt- CGIL

Filt- CISL

Uilt-UIL

R.S.U.

Nota a verbale delle Organizzazioni/rappresentanze sindacali:

La presente ipotesi d'accordo entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei lavoratori e di successiva comunicazione scritta da parte delle OO.SS.

Filt- CGIL

Uilt-UIL

Filt- CISL

R.S.U.

Distanze tra i depositi

KM DA/A	Appiano	Asso	Bellagio	Bergamo	Bregnano	Cantù	Carlarzo	Colico	Como	Dongo	Erba	Lanzo	Menaggio	Merate	Porlezza	S. Bartolomeo	S. Fedele	Uggiate	Val Rezzo	Veleso
Appiano																				
Asso	68																			
Bellagio	88	42																		
Bergamo	146	111	125																	
Bregnano	18	60	87	133																
Cantù	27	56	78	119	25															
Carlarzo	118	127	141	240	119	114														
Colico	164	116	122	158	156	143	82													
Como	28	46	56	131	22	26	100	142												
Dongo	130	149	153	188	131	127	48	36	111											
Erba	55	26	58	86	49	31	118	108	31	141										
Lanzo	102	110	128	195	103	101	50	121	83	87	100									
Menaggio	101	111	124	220	102	98	35	46	66	24	100	47								
Merate	94	63	92	53	80	66	161	120	78	153	61	143	183							
Porlezza	123	132	146	242	124	119	11	88	103	53	122	37	22	165						
San Bartolomeo	135	144	158	254	135	131	17	100	115	65	133	67	36	218	27					
San Fedele	89	99	112	183	90	86	40	113	70	78	88	15	41	132	27	52				
Uggiate	28	67	87	152	44	43	113	163	34	118	57	99	106	100	129	140	94			
Val Rezzo	135	144	158	254	136	131	18	100	115	65	133	55	37	218	21	16	45	140		
Veleso	84	40	42	154	101	82	169	155	86	180	55	125	150	103	174	160	113	84	155	










PER PRESSIONE
 PER PRESSIONE